

BENVENUTI



Gli aspetti fiscali degli investimenti in Italia e all'estero e il ruolo della Fiduciaria

Federico Berardelli
Responsabile Funzione Fiscale
Banca Mediolanum Spa

Cenni sulla normativa del monitoraggio fiscale e controlli dell'Amministrazione Finanziaria

Monitoraggio fiscale

Quando ?

L'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 prevede l'obbligo di indicare nella dichiarazione annuale dei redditi * quadro RW * gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Tali investimenti ed attività devono essere dichiarati anche se non più posseduti al termine del periodo d'imposta.

Chi ?

L'obbligo è posto a capo del

- **possessore diretto:**
 - le persone fisiche, anche titolari di reddito di impresa o autonomo;
 - gli enti non commerciali e le società semplici e i soggetti equiparati (es. trust);
Delegati: anche in presenza di semplice disponibilità o poteri sul conto
- **Titolare effettivo:** soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio, risultino essere i titolari effettivi dei predetti beni

Titolare effettivo

In base alla normativa antiriciclaggio per “titolare effettivo” si intende:

in caso di società:

- 1) la persona fisica (o persone fisiche) che, in ultima istanza, possiede o controlla un’entità giuridica, attraverso il controllo diretto o indiretto di una percentuale del 25% delle partecipazioni al capitale o dei diritti di voto, salvo si tratti di società quotata o comunque sottoposta a vigilanza;
- 2) la persona fisica che esercita un controllo di fatto sulla direzione della società;

in caso di entità giuridiche (es. fondazioni) o istituti giuridici (es trust), che amministrano e distribuiscono fondi:

- 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica;
- 2) se i beneficiari non sono ancora state determinati, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica;
- 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica.

Attività di natura finanziaria estere

In base alla circolare Agenzia Entrate 38/E del 2013 per attività estere di natura finanziaria devono intendersi quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

In particolare sono attività estere in quanto i redditi sono corrisposti

- da soggetti non residenti (società estere, fondazioni, trust..)
- da soggetti residenti, se le emissioni dei titoli avviene all'estero;
- Da OICR esteri;
- Per la negoziazione di valute estere (*)
- Da depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero,
- Da contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti,
- Da polizze di assicurazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;

.....

(*): particolarità criptovalute

Esonero oggettivo - Patrimonio

Non sussiste alcun obbligo di indicazione nel modulo RW se sono integrate le circostanza di fatto riportate all'articolo 4, co. 3 del DI. 167/1990 **se** le attività finanziarie e patrimoniali affidate sono affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti **e** qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi».

Quindi come principio di carattere generale si ha esclusione dal monitoraggio fiscale SE:

- i flussi patrimoniali (investimenti, disinvestimenti, proventi) sono canalizzati su intermediari finanziari italiani che adempiono agli obblighi di segnalazione e gestione nell'ambito dei rapporti contrattuali ovvero di risparmio amministrato o gestito;
- i flussi reddituali son regolati nell'ambito di contratti e rapporti in relazione ai quali l'intermediario applica imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria

Esonero oggettivo – Redditi di capitale di fonte estera

Le istruzioni per la compilazione del quadro RM di UNICO PF *Sez. V * dispongono l'obbligo di indicazione dei proventi derivanti dall'investimenti in strumenti finanziari esteri se i redditi sono percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti.

Esonero oggettivo

- Applicazione dell'art. 27, 4° comma DPR 600/73 sui flussi di dividendi e proventi assimilati derivanti dalla partecipazione in società e enti esteri e in genere o attraverso le imposte sostitutive e le ritenute a titolo d'imposta o d'acconto (ex DPR n. 600 del 1973 o in altre disposizioni)
- Polizze estere optate
- Fattispecie di «rimpatrio giuridico»
-> rimando all'ampia trattazione riportata nella presentazione di Mediolanum Fiduciaria

E per gli immobili detenuti all'estero ?

Circolare Agenzia Entrate28/E/2012:

« Par 1.5 Termini e modalità di dichiarazione e versamento dell'IVIE

Nel caso di immobili per i quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione con una società fiduciaria, quest'ultima deve applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso.,,. E' evidente che in tale ipotesi il contribuente non deve compilare la predetta Sezione XVI del quadro RM e, peraltro, non è tenuto a indicare tali immobili nel modulo RW del predetto modello

Si tratta di fatto dell'applicazione a regime del principio del c.d. «rimpatrio giuridico» disciplinato con la circolare AdE 43/E/ 2009 in materia di emersione dei capitali esteri...

il tema sarà ripreso con la presentazione successiva..

In linea generale si può confermare il principio secondo cui l'affidamento in amministrazione di un bene ad un intermediario residente (fiduciaria) nei casi in cui non sia prevista dalla norma l'applicazione di imposte o ritenute da parte di quest'ultimo, sia di per sè sufficiente ai fini dell'esonero del quadro RW a condizione che tutti i flussi siano canalizzati attraverso il medesimo intermediario e questo effettui le inerenti segnalazioni all'Amministrazione Finanziaria

Criptovalute – presunzione assoluta ?

Risposta 788 del 2021

Assimilazione alle valute estere (conferma di prassi precedente)

«.....alle operazioni in valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.Ai sensi del comma 1-ter) del medesimo articolo 67 [TUIR] «Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere.. concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a centomilioni di lire (Ndr 51.645,69 euro) per almeno sette giorni lavorativi continui».

Obbligo di indicazione nel quadro RW * in ogni caso *

«Nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E (paragrafo 1.3.1.) è stato precisato che il medesimo obbligo sussiste anche per le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti. Pertanto, con riferimento alla detenzione di valute virtuali .., si ritiene che tale obbligo sussista in quanto le stesse costituiscono attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia » e ciò «anche per quelle di cui detenga direttamente [in Italia] la chiave privata»

Criptovalute – presunzione assoluta ?

Segue – Risposta 433 del 2022

La Risposta è riferita al caso in cui l'investitore * operi in totale assenza di intermediari qualificati residenti. *Giustamente* in questo caso vige l' obbligo di dichiarazione in quadro RW delle consistenze in crypto, diversamente l'amministrazione finanziaria non avrebbe alcuno strumento per indentificare l'operatività e chiederne la tassazione dei relativi proventi nel quadro RT.

Cioè negoziazione è totalmente disintermediata.

Diverso il caso in cui sia presente un intermediario residente

Così infatti precisa la Risposta 433 del 2022

«Nel caso in esame, tenuto conto che il contribuente detiene il wallet presso una Società italiana non è tenuto agli obblighi di monitoraggio fiscale, né tanto meno al pagamento dell'IVAFE».

I controlli dell'amministrazione finanziaria

«COMUNICATO STAMPA»

«»

Nuovi controlli su patrimoni e redditi all'estero non dichiarati

Saranno usati anche i dati provenienti dallo scambio internazionale di informazioni

«La normativa europea sullo scambio di informazioni – Con la Direttiva del Consiglio Ue n. 2014/107/UE (cosiddetta DAC2), è stato introdotto lo scambio obbligatorio delle informazioni finanziarie sui conti detenuti all'estero. La stessa tipologia di informazioni è scambiata, a livello extra-UE, nell'ambito degli Accordi internazionali basati sul Common Reporting Standard. Le giurisdizioni che si sono impegnate a scambiare le informazioni secondo lo standard globale a partire dal 2017 (cosiddetti early adopters) sono 53 (inclusi gli stati UE) e, ad oggi, altre 47 giurisdizioni si sono impegnate allo scambio con decorrenza 2018. Relativamente ai conti detenuti negli Stati Uniti, lo scambio di informazioni avviene sulla base dell'accordo FATCA.

Infine, la Direttiva del Consiglio 2011/16/UE (cosiddetta DAC1) prevede lo scambio, tra le altre, delle informazioni relative alle proprietà immobiliari estere detenute dai soggetti residenti.»

(marzo 2017)

Il Common Reporting Standard

Il Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Tax information (cd. "CRS") è lo standard di scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali promosso dal G20 e dall'Ocse, che nasce per facilitare i controlli contro l'evasione fiscale internazionale, sulla scia del modello americano del Foreign Account Tax Compliance Act (cd. "FATCA").

L'Unione Europea si è attivata al fine di implementare in maniera omogenea il CRS attraverso l'approvazione della Direttiva 2014/107/UE, avvenuta il 9 dicembre 2014 e recepita in Italia con la legge n. 95 del 18 giugno 2015.

Dal 1° gennaio 2016 le Istituzioni Finanziarie sono chiamate a trasmettere su base annuale all'Agenzia delle Entrate un set di informazioni relativo ai rapporti detenuti dai soggetti fiscalmente residenti in una giurisdizione estera in ambito CRS.

CRS: cosa fanno gli intermediari ?

IDENTIFICANO i clienti (due diligence) e producono dei flussi alle autorità fiscali dei Paesi di residenza del clienti; **In sostanza**

- ✓ raccolgono un'**autocertificazione** al fine di avere conoscenza espressa della residenza fiscale;
- ✓ segnalano annualmente dei rapporti detenuti da soggetti fiscalmente residenti nei paesi in ambito CRS nel corso dell'anno precedente.

Chi sono ?

Gli **intermediari** tenuti agli obblighi di comunicazione (c.d.*Reporting Financial Institution*) :

- **Istituzioni di deposito:** entità che accetta depositi nell'ambito della propria attività bancaria o similare;
- **Istituzioni di custodia:** entità che detiene, come attività principale, attività finanziarie per conto di terzi;
- **Entità di investimento;**
- **Imprese di assicurazioni specificate.**

**Perimetro
dei rapporti**

Le categorie di conti finanziari rilevanti ai fini CRS sono le seguenti:

- **Conto di deposito** (conti correnti, libretti di risparmio, conti a termine ecc.);
- **Conto di custodia**, intertenendosi come tali: (i) depositi nei quali sono contabilizzati strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni ecc; (ii) contratti detenuti per investimento (contratti derivati, operazioni di contro pronto termine, operazioni in valuta);
- **Quote nel capitale di rischio/debito** che non siano regolarmente negoziati nei mercati regolamentati;
- **Contratti di rendita e di assicurazione con valore maturato** (polizze index linked e unit linked, a capitale differito e simili).

CRS: Cosa Comunicano gli intermediari ?

COSA COMUNICANO

Comunicano alla propria Autorità fiscale e questa alle altre Autorità fiscali di Paesi aderenti, relativamente a ciascun rapporto oggetto di comunicazione:

1. nome ovvero la denominazione sociale o ragione sociale, indirizzo, Numero di Identificazione Fiscale (NIF) e data e luogo di nascita di soggetti fiscalmente residenti in Paesi aderenti, vengano individuati
2. Numero identificativo del rapporto;
3. denominazione e codice identificativo dell'intermediario;
4. **saldo del rapporto alla fine dell'anno o alla chiusura**, se chiuso nel corso dell'anno;
5. **l'ammontare lordo degli interessi, dividendi e altri proventi periodici pagati o accreditati sul conto;**
6. **l'ammontare lordo dei corrispettivi di vendita o del valore di rimborso di titoli.**

MA LA COMUNICAZIONE E' EFFICACE?

MA LA COMUNICAZIONE E' EFFICACE ?

Gentile Contribuente,

in base ai dati ricevuti dalle Amministrazioni fiscali estere¹, **abbiamo riscontrato le seguenti possibili anomalie** nella Sua dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2018:

- I redditi da Lei percepiti a titolo di interessi, dividendi e altri proventi in relazione alle attività detenute all'estero non sono stati inseriti nei corrispondenti quadri dichiarativi.

Accedendo alla sezione "L'Agenzia scrive" del Suo Cassetto fiscale (vedi allegato), **Lei potrà verificare i dati in nostro possesso** relativamente alle attività finanziarie e/o ai redditi esteri percepiti nel 2018, posti a base della presente comunicazione.

A seguito di detta verifica, **Lei potrà correggere** gli errori od omissioni eventualmente riscontrati avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso², beneficiando così della riduzione delle sanzioni. A tal fine troverà nel foglio allegato le istruzioni per svolgere questi adempimenti.

MA LA COMUNICAZIONE E' EFFICACE ?

| Numero conto | Saldo conto | Valuta saldo | Pagamenti | | | | Valuta pagamenti |
|--------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|
| | | | Dividendi | Interessi | Proventi lordi | Altro | |
| 6901389 | 35.714,81 | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.754,41 | EUR |
| 6901389 | 41.701,77 | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,89 | EUR |
| 6901389 | 108.710,93 | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,40 | EUR |
| 6901389 | 0,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.685,76 | EUR |